

## IL COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23.02.2021

## FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 31/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23/10/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.041,81, di cui € 656,10 a titolo di commissioni accessorie non maturate ed € 385,71 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate;
- nonché la somma di € 76,37 a titolo di commissioni di estinzione;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "*self-executing*", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);
- di aver già da "*giugno 2011*" adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari pertinenti tenendo anche conto alle cd. "linee



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

orientative” contenute nell’ultima Comunicazione di Banca d’Italia del 05/12/2019; il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 16/11/2015 e, dunque, previamente all’emanazione da parte di Banca d’Italia delle predette “linee orientative”;

- la natura *up-front* delle “*commissioni accessorie*”, e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all’intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “*insensibile*” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l’offerta del servizio finanziario (si riserva di allegare fattura delle provvigioni corrisposte all’intermediaria del credito);
- la natura, del pari *up-front*, delle “*spese fisse contrattuali*”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- l’insussistenza del diritto al rimborso della commissione di estinzione anticipata, applicata conformemente al dettato normativo dell’art. 125-*sexies*, comma 3 TUB (cita, a supporto, la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento);
- l’infondatezza, altresì, della richiesta di refusione delle spese sostenute per l’assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi Precedenti ABF).

L’intermediario chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.089,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI